



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **116**

in data **20/07/2017**

P.G. n.

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciassette** addì **20 - venti** - del mese **luglio** alle ore **09:47** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

VINCOLO D'IMPIGNORABILITA' SULLE DISPONIBILITA' DI CASSA EX ART. 159 D. LGS. 267/2000 - 2. SEMESTRE 2017

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	NO
SASSI Matteo	Vice Sindaco	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	NO
FORACCHIA Serena	Assessore	SI
MARAMOTTI Natalia	Assessore	NO
MARCHI Daniele	Assessore	SI
MONTANARI Valeria	Assessore	SI
PRATISSOLI Alex	Assessore	NO
TUTINO Mirko	Assessore	SI

Presiede: **SASSI Matteo**

Assiste il Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 11/04/2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017 -2019 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 08/06/2017, n. 87, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art. 159, nel testo evidenziato di seguito in grassetto e corsivo, afferente la norma sulle procedure di esecuzione, nei confronti degli enti locali, che così recita:

art. 159

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoreri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. *Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.*

5. *I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'art.37 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.*

- il D.M. 28 maggio 1993, con cui sono stati individuati, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane;
- rilevato che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata risponde alla necessità di preservare da eventuali azioni esecutive le risorse finanziarie di cui l'ente verrà a disporre nel secondo semestre 2017 fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi, mutui e servizi indispensabili;
- confermato che vanno altresì escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro la cui destinazione sia vincolata per apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ad un pubblico servizio e, che pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla regione per l'espletamento di interventi d'investimento relativi a servizi indispensabili, con specifico vincolo di destinazione;
- ritenuto di poter determinare come dal prospetto che si allega sub A) al presente atto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le somme non soggette ad esecuzione forzata per il 2° semestre 2017, calcolate in base al bilancio di previsione 2017-2019 – annualità 2017, come approvato dal Consiglio comunale;

Visti:

- la legge regionale n. 30/2000;
- i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 al presente atto, afferente la norma sulle procedure di esecuzione nei confronti degli enti locali.

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di dare atto che la somma complessiva non assoggettabile ad esecuzione forzata è pari a €. 55.587.006,92, valore valido per il 2° semestre 2017 come risulta dal prospetto che si allega sub A) al presente atto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di provvedere alla notifica al Tesoriere del presente atto, ai sensi dell'art.159 c.3, D.Lgs. 267/2000.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza;

visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

SASSI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE

CARBONARA Dr. Roberto Maria